



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Documento finale Consiglio Generale Siulp Roma 3 – 4 ottobre 2017

Il CONSIGLIO GENERALE del SIULP, riunito a Roma il 3 e 4 ottobre 2017

APERTO

Con un minuto di silenzio per onorare il commosso ricordo del "Maestro" Luigi Piscopo, padre fondatore del Siulp, recentemente scomparso, e dell'Amica Nicoletta Missiroli, quadro storico e da sempre componente e punto di riferimento del Consiglio Generale del Siulp, che pochi giorni fa, con il giovane collega Pietro Pezzi ha portato sino all'estremo sacrificio il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione

APPROVA

la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale;

ACCOGLIE

La proposta del Segretario Generale e del Direttivo Nazionale, di dare avvio alla fase congressuale che dovrà portare allo svolgimento dell'8° Congresso Nazionale entro il prossimo mese di aprile, e ritiene che il titolo scelto per la celebrazione dei lavori, "Dal movimento al rinnovamento", rappresenti una brillante sintesi che nel ripercorrere i valori e le idealità che furono alla base dei momenti fondativi del Siulp ne indica la traiettoria verso cui l'organizzazione dovrà essere proiettata dal nuovo gruppo dirigente che si assumerà l'onere e l'onore di proseguire nel solco degli eccezionali traguardi raggiunti nel corso degli ultimi tormentati anni.

ESPRIME

A tale riguardo, la più viva soddisfazione in quanto, nonostante la drammatica congiuntura economica e l'incertezza politica, fattori ancora non del tutto stabilizzati, il Siulp, incessantemente con il coraggio di chi sa di essere dalla parte della ragione, ha ottenuto per le poliziotte ed i poliziotti italianigli epocali risultati che erano stati indicati al gruppo dirigente con il mandato conferito dall'ultimo Congresso; tra questi vanno sicuramente menzionati lo sblocco del tetto salariale, lo sblocco del turn over e la rimozione della

FLASH nr. 41 – 2017

- Documento finale Consiglio Generale Siulp
- La bufala delle penalizzazioni economiche derivanti dalle progressioni di carriera previste dal riordino
- Pensioni: ancora una volta grazie al Siulp maggiori tutele per i colleghi
- I lavoratori pubblici hanno gli stessi diritti dei privati di godere delle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104
- Le attività minime effettuate nel corso dell'assenza dal lavoro per malattia non violano i principi di correttezza e buona fede

propedeuticità del servizio in ferma breve nelle Forze Armate, il contributo straordinario degli 80 euro, il riordino delle carriere che vedrà, tra l'altro, almeno sessantamila colleghi interessati da passaggi di qualifica e ruolo e, ultimo ma non meno importante, l'avvio delle trattative per il nuovo contratto di lavoro, il tutto nonostante altri, preferendo dedicarsi alla sterile demagogia ed al perseguimento di interessi meramente personali, abbiano lavorato per impedirne la realizzazione.

RITIENE

Che gli eccezionali sacrifici sin qui compiuti dalle colleghe e dai colleghi, che hanno continuato a approfondire il massimo impegno per garantire la tenuta delle istituzioni democratiche in uno dei momenti di massima tensione per la concomitanza di una difficilmente ripetibile serie di fenomeni epocali, anteponendo l'interesse del Paese alle loro esigenze personali e familiari, debbano ora trovare un adeguato riconoscimento;

CONSIDERA

Pertanto che gli ulteriori stanziamenti pari a circa 1700 milioni di euro, frutto del defatigante lavoro del SIULP con l'esecutivo e realizzato come azione propedeutica alla stesura della bozza di legge di stabilità, oggi al vaglio della comunità europea al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati per i bilanci degli Stati membri, in quanto necessario per il rispetto dell'aumento medio di 85 euro lordi a regime. Tale obiettivo è l'ennesimo risultato positivo dell'azione del Siulp e di attenzione del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016 – 2018. Ciò rappresenta la base negoziale dalla quale partire per consolidare la parte fissa della retribuzione, ferma restando l'esigenza di sollecitare l'esecutivo al reperimento di altri fondi con i quali dare un tangibile riscontro alla specificità professionale che la legge attribuisce al personale del Comparto Sicurezza. In tale contesto ritiene imprescindibile indicare alla Segreteria Nazionale l'esigenza prioritaria di riconoscere un doveroso apprezzamento ai colleghi impegnati nel controllo del territorio, tenendo anche in considerazione l'importanza e la delicatezza del ruolo che sono chiamati a svolgere gli addetti alle sale operative ai quali è richiesta una sempre maggiore professionalità ed esperienza che allo stato non viene remunerata, e a coloro che sono impegnati sul fronte della polizia giudiziaria;

RITIENE

Altresì irrinunciabile che ai poliziotti sia garantito il pieno riconoscimento di elementari diritti di cui beneficiano tutti gli altri lavoratori, ed in particolare quelli relativi alla tutela sanitaria ed alla tutela legale, e che più in generale debbano essere estese tutte quelle forme di tutela della genitorialità e gli istituti per l'assistenza familiare che l'Amministrazione si ostina incomprensibilmente a negare, nonostante le sferzanti condanne inflitte dalle istanze giurisdizionali adite quale extrema ratio dai colleghi interessati. Prioritaria, nell'ambito della tutela della salute, diviene la necessità di prevedere le malattie professionali con apposite tabelle sul modello di quanto avviene per gli altri lavoratori assoggettati alle tutele Inail. Diversamente sarà parimenti prioritario scegliere il passaggio sotto l'Inail in luogo delle attuali procedure per il riconoscimento della dipendenza delle cause di servizio ormai utile solo al mantenimento di anacronistici e alieni comitati. In tal senso, nell'ambito del processo di rinnovamento degli apparati, auspica che nella fase attuativa del riordino del nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione sia data pari dignità professionale al ruolo tecnico scientifico e sanitario della Polizia di Stato per evitare dualità nello svolgimento delle funzioni tra ruolo tecnico e ruolo ordinario, significando che la buona riuscita della mission istituzionale dipende dalla sinergia delle diverse componenti dell'Amministrazione.

GIUDICA

Quindi con estremo interesse al consolidamento della Fondazione Sicurezza e Libertà, che oltre a fornire alla categoria un'offerta formativa compatibile con la nostra professione, si presta in prospettiva a diventare un laboratorio di studio e approfondimento delle tematiche professionali, nel cui ambito potranno essere elaborate proposte, documenti e strategie e che, in partenariato con il mondo accademico e quello delle altre fondazioni che operano sul terreno dell'analisi e della ricerca di nuove e migliori modelli per accrescere la sicurezza dei territori, diviene volano per accrescere l'autorevolezza del Siulp ed a supportarne il ruolo di rappresentanza del personale;

CONDIVIDE

La linea di fermezza con la quale la Segreteria Nazionale si è opposta agli striscianti tentativi di svilire il senso di profondo rinnovamento dell'ordinamento e della funzione dell'Autorità civile di P.S., perseguito dal SIULP con il Riordino delle Carriere e suggellato dal legislatore con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 95/2017 attuativo del medesimo riordino, che si sono in particolare manifestati con la proposta di reintrodurre elementi simbolici propri della gerarchia militare accampando pretestuose ed apodittiche esigenze di adeguamento agli schemi internazionali, riuscendo ad ottenere l'istituzione di una specifica commissione nel cui ambito dovrà essere compiuto ogni possibile sforzo affinché i nuovi distintivi di qualifica segnino una netta discontinuità con il modello militare;

APPROVA

il lavoro svolto dalle Commissioni Statuto, Tesi congressuali e Regolamento Congressuale, i cui risultati dovranno ora essere sintetizzati dalla Segreteria Nazionale;

MANIFESTA

Indignazione per gli inqualificabili tentativi di svilire la portata della legge di revisione ordinamentale posti in essere da alcune organizzazioni sindacali, le quali, tanto per cambiare in coincidenza con la scadenza del termine per le adesioni del prossimo 31 ottobre, stanno sottoponendo i colleghi ad una incresciosa tempesta di comunicati nei quali prefigurano apocalittiche penalizzazioni alle quali andrebbero incontro tutti quelli interessati dal passaggio a nuovi ruoli, e da mandato alla Segreteria Nazionale di elaborare una nota di chiarimento che evidenzi la inconsistenza di tali sguaiate tesi, che mirano esclusivamente a confondere le idee dei colleghi ed a svilire il concreto lavoro compiuto per giungere all'approvazione del Riordino delle Carriere.

CONDIVIDE

in particolare l'esigenza di adeguare l'Organizzazione al mutato quadro normativo ed in particolare a quanto previsto da:

- la modifica dell'Art. 83 della L. 121/1981, che consente ora l'iscrizione alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato anche del personale in quiescenza senza però riconoscere le piene libertà sindacali che sono da sempre obiettivo prioritario del SIULP;
- la novità introdotta dalla Legge di Riordino, con la quale è stata prevista la contrattualizzazione della dirigenza e l'individuazione di una specifica area contrattuale riservata al personale della carriera dirigenziale.

Tali circostanze impongono la necessità di riflettere su nuovi modelli organizzativi, senza per questo intaccare il rapporto politico con la CISL che si auspica vada oltremodo rafforzato anche per l'evoluzione che si dovrà affrontare, attraverso i quali far evolvere l'architettura organizzativa del SIULP. In tal senso ritiene percorribile l'ipotesi che tale esigenza sia soddisfatta anche con la costituzione di nuovi soggetti come il SIULP

Dirigenti e il SIULP pensionati, che potrebbero rapportarsi al SIULP con un patto federativo in modo da salvaguardare e rafforzare l'azione politico - organizzativa unitaria dello stesso SIULP, ma con lo scopo di poter svolgere al meglio il ruolo di rappresentanza e quindi di tutela dei colleghi inquadrati in questa nuova area contrattuale o dei colleghi in quiescenza;

CONDANNA

Infine la scientifica opera di delegittimazione della dignità del personale della Polizia di Stato che si consuma con estemporanei interventi sulla stampa, probabilmente ispirati da tutt'altro che ingenue sollecitazioni che giungono dai gangli dell'Amministrazione, che approfittando di alcuni refusi contenuti in elaborati concorsuali sprecano fiumi di inchiostro per svilire, con inaccettabili generalizzazioni, la professionalità e le capacità di centinaia di colleghi che hanno vinto, con pieno merito, complesse procedure concorsuali portate a termine con impegno e fatica; concorsi la cui legittimità e correttezza, è bene rammentarlo ai distratti, è stata confermata in ogni sede giurisdizionale e amministrativa, anche a dispetto degli improvvisi annunci di sedicenti esperti di diritto. A questi colleghi Allievi Vice Ispettori, assoggettati ad una vergognosa gogna mediatica che lede la loro professionalità oltre che l'immagine della Istituzione Polizia di Stato, così come a coloro che hanno garantito che il concorso si espletasse e giungesse a termine e non adeguatamente tutelati dall'Amministrazione, il Consiglio Generale del Siulp esprime vicinanza e solidarietà, e da mandato alla Segreteria Nazionale di valutare a loro favore eventuali forme di tutela, anche davanti alla competente giurisdizione. Parimenti, a tutti coloro i quali non hanno superato questa prova va la solidarietà e l'impegno del Consiglio Generale in modo che possono soddisfare le proprie aspettative di accrescimento della carriera con nuove, immediate e celeri procedure, confermando il proprio impegno affinché non vi sia mai più un concorso così lungo.

Approvato all'unanimità.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO





CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (cio IWASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Alcedo S.p.A., IBI, Banca S.p.A., Censel S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

La bufala delle penalizzazioni economiche derivanti dalle progressioni di carriera previste dal riordino

Non sappiamo se la scomposta e stravagante serie di lettere che denunciano plateali penalizzazioni asseritamente inflitte a quanti, in virtù del riordino delle carriere, beneficiranno della possibilità di transitare al ruolo superiore, siano dovute a impreparazione, malafede, accecante desiderio di aggrapparsi al disperato tentativo di svilire la portata del Riordino delle Carriere o quant'altro.

Di certo, qualunque sia la ragione sottesa a questa avventata rincorsa a mettere il dito nella supposta piaga, evidenzia una imbarazzante tendenza a prendere posizione senza preoccuparsi di approfondire la fondatezza delle ipotesi. Un eloquente indicatore del mediocre livello di preparazione e di serietà che caratterizza l'iniziativa di alcune organizzazioni sindacali.

Sarebbe bastato leggere con più calma il testo del Riordino, per evitare di procurare un inutile, dannoso e forse non del tutto innocente allarme, tra la categoria. Ma l'approssimarsi del 31 ottobre, come di prassi, stimola famelici appetiti che regolarmente finiscono con dolorose indigestioni.

I tecnocrati d'assalto si sono infatti limitati a leggere - o a voler leggere - solamente una prima parte dell'art. 45 del D.L. 95/2017, per l'appunto il testo che disciplina la revisione dei ruoli, e precisamente i commi 5 e 6[1], a tenore dei quali, in effetti, si potrebbe individuare il presupposto di una potenziale penalizzazione.

Non si sono così accorti che il comma 19 del medesimo articolo contiene una clausola di salvaguardia determinante, in forza della quale "Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore". Il che significa che continua a trovare applicazione l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 193 del 2003 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate), per effetto del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro".

Norma di tutela che continuerà quindi a trovare applicazione, e che era stata prevista proprio perché, anche prima dell'odierno riordino, i parametri delle qualifiche apicali del ruolo inferiore erano più elevati della qualifica di base del ruolo superiore.

Invitiamo quindi gli apprendisti stregoni ad iscriversi ad un corso di formazione sindacale che al contempo eviti loro di incappare in imbarazzanti figuracce, e agli incolpevoli colleghi di essere sottoposti a ingiuste torture morali causate da tale inqualificabile approssimazione.

Per agevolare la comprensione della problematica, riportiamo di seguito il testo dell'art. 45 del D.L. 95/2017 comma 5 e 6:

Art. 45, comma 5

Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative.

Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.

Comma 6

Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa.

Pensioni: ancora una volta grazie al Siulp maggiori tutele per i colleghi

Grazie alla competenza e all'esperienza del Siulp, non per ultimo alla disponibilita' pressoché totale ad una collaborazione costruttiva dell'Ufficio preposto al trattamento delle pensioni dei poliziotti, alcune gravi anomalie che determinavano una perdita del valore della pensione dei colleghi è stata risolta.

Nelle medesime segnalazioni, come potete constatare e leggere negli allegati pubblicati sul nostro sito www.siulp.it, emergono la fondatezza delle criticità evidenziate dal Siulp, l'intervento dell'Ufficio previdenza e trattamento pensionistico per eliminarle, nonché le criticità per le quali, ad oggi, non è stato ancora possibile giungere alla costituzione dei fondi previdenziali integrativi.

La nota di risposta, infatti, nel fare riferimento alla specificità della previdenza del nostro Comparto (sei scatti pari al 15% del trattamento di fine servizio che verrebbero persi nel momento in cui il TFS viene trasformato in TFR con una grave perdita economica) chiarisce che sino a quando non si troverà una soluzione per compensare queste specificità, difficilmente si riuscirà a giungere ad un accordo per l'istituzione della previdenza complementare. In tal senso il Siulp, sul tavolo del rinnovo contrattuale, riproporrà la questione con forza al fine di trovare un'adeguata soluzione che consenta, senza avere la perdita economica per la mancata applicazione dei sei scatti sulla buona uscita, l'attivazione dei fondi complementari previdenziali.

In ultimo, attesa la fondatezza delle criticità che il Siulp ha posto rispetto ai calcoli errati nella determinazione della pensione, l'Amministrazione diramerà un'apposita circolare in modo da dare precise indicazioni agli uffici periferici per fornire le giuste informazioni giuridiche ed economiche da trasmettere all'INPS provinciale (che come riportato nella risposta ad oggi, per legge, ha competenza esclusiva ad erogare la prestazione previdenziale) al fine di evitare in futuro gli errori già riscontrati e segnalati dal SIULP.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

I lavoratori pubblici hanno gli stessi diritti dei privati di godere delle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104



Il principio è stato ribadito dal Tar di Reggio Calabria nella sentenza n. 710 del 21 luglio 2017 con la quale è stato riconosciuto al personale delle Forze Armate il diritto ad essere trasferito qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 33 della Legge 104.

Nel dettaglio, il comma 5 dell'articolo 33 stabilisce che il lavoratore "ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in un'altra sede". Ciò significa che al lavoratore dipendente - sia pubblico che privato - quindi è

riconosciuto il diritto di chiedere il trasferimento in condizioni particolari, ovvero quando questo sia necessario per assistere un familiare handicappato.

Tuttavia, mentre nel settore privato il trasferimento giustificato dalla Legge 104 viene sempre concesso, nel pubblico non è sempre così. Le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa hanno di frequente respinto le richieste di trasferimento, giustificando il rifiuto sulla base di "generiche esigenze di servizio".

Il Tar di Reggio Calabria però è intervenuto per frenare questa pratica, stabilendo che sia il Ministero della Difesa che quello dell'Interno devono rispettare le stesse regole gravanti sul datore di lavoro privato.

Nel caso di specie era stato negato il trasferimento di un poliziotto salentino in servizio nella provincia di Reggio Calabria - il quale aveva necessità di assistere il fratello gemello portatore di handicap - vista la necessità di avere più forze possibili in un contesto geografico caratterizzato da un elevato tasso di criminalità.

Il Tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dal poliziotto riconoscendogli il diritto al trasferimento. Per i giudici calabresi, infatti, è importante tutelare il diritto dei disabili di ricevere un'assistenza costante, e qualsiasi provvedimento che ne limita il beneficio deve essere giustificato da un motivo alquanto valido.

I giudici hanno stabilito che l'Amministrazione, nel decidere se concedere il trasferimento, deve fare un'attenta comparazione, valutando se le esigenze del datore di lavoro siano abbastanza importanti da giustificare una limitazione del diritto di assistenza della persona disabile.

È per questo che l'eventuale rifiuto deve essere motivato in maniera "stringente" e "puntuale", dopo un preciso accertamento delle "cause concrete che ne escludano la possibilità". Salvo motivazioni gravi ed eccezionali, quindi, il trasferimento del personale militare - sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge 104 - non può essere mai negato.

Ricordiamo che il comma 5 dell'articolo 33 riconosce al lavoratore dipendente il diritto di essere trasferito nella sede più vicina al familiare da assistere. Le condizioni necessarie per beneficiare del diritto al trasferimento sono indicate dal comma 3 dello stesso articolo, nel quale si legge che la persona da assistere deve essere una tra:

- coniuge;
- figlio.

parente o affine di secondo grado qualora i genitori della persona handicappata abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano invalidi o deceduti.

In quest'ultimo caso il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente; quindi non ci si può appellare alla Legge 104 per ottenere il trasferimento per la necessità di assistere un parente handicappato qualora un altro familiare ne abbia già fatto richiesta.

Le attività minime effettuate nel corso dell'assenza dal lavoro per malattia non violano i principi di correttezza e buona fede



Abbiamo già visto (cfr. flash nr. 32 del 22 agosto 2015 pag. 6) come la Giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia considerato legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di malattia svolga altri lavori se questi sono pregiudizievoli del recupero psico-fisico. Il principio è affermato nella sentenza n. 13955 del 7 luglio 2015 che ha ribadito un orientamento già fissato con precedenti sentenze in materia.

Oggi, tuttavia, con la più recente sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, la medesima Corte ha riconosciuto legittimo il comportamento di un dipendente impegnato nell'esercizio commerciale del figlio nel corso del periodo di assenza dal lavoro per malattia.

Secondo la Suprema Corte, lo svolgimento, durante la malattia, di un'altra attività lavorativa consistita nella guida della propria autovettura per recarsi presso l'esercizio commerciale del figlio e nell'aver ivi svolto prestazioni relative, tra l'altro, allo spostamento di piante di piccola dimensione e alla movimentazione della saracinesca mediante dispositivo elettronico, non può costituire condotta in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede cui il lavoratore deve conformarsi allo scopo di non pregiudicare o, comunque, ritardare la piena guarigione.

La Corte di cassazione nella sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, ha evidenziato che le attività svolte durante il periodo di astensione dal lavoro nel negozio gestito dal figlio non erano pregiudizievoli rispetto allo stato invalidante, né potevano avvalorare la tesi di una malattia fittizia. La Corte perviene a queste conclusioni sul rilievo, che costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale lo svolgimento da parte del dipendente assente per malattia di altra prestazione lavorativa è idoneo a integrare gli estremi del licenziamento disciplinare per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché delle obbligazioni contrattuali di diligenza e fedeltà, solo nel caso in cui le predette prestazioni facciano presumere l'inesistenza della malattia o siano tali da pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del lavoratore. Il caso sottoposto alla Cassazione era stato definito in primo grado con sentenza che riconosceva la legittimità del licenziamento intimato ad un addetto autotrenista per avere, durante il periodo di assenza dal lavoro in seguito ad una contusione alla spalla e al polso sinistro, coadiuvato il figlio in alcune attività presso l'esercizio commerciale da quest'ultimo gestito.

La Corte d'appello aveva ribaltato il giudizio e ritenuto che, alla luce delle attività prestate dal licenziato, non si era realizzata una condotta incompatibile con lo stato di malattia, né idonea a pregiudicare la guarigione o ad allungare il tempo necessario alla ripresa del servizio.

La Cassazione si è allineata a quest'ultima pronuncia a conferma che, per il modesto contenuto, attività rese dal padre lavoratore nell'esercizio del figlio, per quanto astrattamente riconducibili nell'ambito di una prestazione lavorativa, non erano idonee ad influire sul pieno e tempestivo recupero dell'integrità fisica e, quindi, ad incidere con effetto negativo su tempi della guarigione.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P. IVA n. 07311791003 iscritta al Tribunale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, presso del registro 106 e numeri del T.U.B. al n. 37223 e al n. 1000203207 del Registro Imposte, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel subordine di vari prodotti Consob del credito, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Banco SpA, Acanto SpA, Sanbanco Consumer Service SpA, Compas SpA, Bb Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI